



FRANCESCO BENEDETTI
NOTAIO

Repertorio n.105344

Raccolta n.34636

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE
L'ALTRA META' DEL CIELO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
(APS) ETS,
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di ottobre

26/10/2022

alle ore diciotto e venti, in L'Aquila (AQ), nel mio studio, loc. Campo di Pile, presso il Centro Commerciale L'Aquilone avanti a me DOTT. FRANCESCO BENEDETTI, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano

E' PRESENTE:

Adriano Lellis Gaiotto nato in Brasile il 27 febbraio 1990, domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della **ASSOCIAZIONE L'ALTRA META' DEL CIELO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) ETS**, con sede in L'Aquila Via Salaria Antica Est 52 codice fiscale 93104330662

Il Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri al presente atto io Notaio sono certo, mi dichiara che e' stata convocata per oggi in questa sede l'assemblea straordinaria della detta associazione la quale deve intendersi validamente costituita essendo stata regolarmente convocata in questa sede ed ora in seconda convocazione ed essendo presenti complessivi n.5 degli attuali n. 7 soci dell'Associazione e nessuno manifestando opposizione alla discussione del seguente ordine del giorno:

-trasferimento della sede legale

-modifica dello statuto sociale

Assume quindi la presidenza e dichiara aperti i lavori invitando me Notaio in qualità di Segretario a far risultare con il presente pubblico verbale l'andamento degli stessi.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'o.d.g. il Presidente evidenzia la necessità di procedere per quanto attiene il primo punto all'ordine del giorno

al trasferimento della sede legale da L'Aquila Via Salaria Antica Est 52 a L'Aquila Via Grazia Deledda n. 2;

per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno fa presente che occorre apportare allo statuto alcune modifiche ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore e precisamente

-modifica dell'art. 2 Scopo e oggetto sociale inserendo la seguente attività

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le

Registrato a
L'Aquila
il 27/10/2022
num. 3855
serie 1T

banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e secondo la richiesta fatta dalla Regione per l'eliminazione della parola maggiorenne alla'art 5 e all'7 dello statuto

Riferisce al riguardo che le modifiche apportate sono quelle richieste dalla legge e che sostanzialmente gli altri aspetti organizzativi restano invariati.

Evidenzia che tutte le cariche restano invariate.

Da ultimo fa presente che il testo dello Statuto da adottare è quello già trasmesso ai soci e depositato presso la sede sociale, ed invita la Assemblea discutere e deliberare al riguardo.

Dopo breve dibattito e tutti concordando con quanto esposto dal Presidente la Assemblea all'unanimità

DELIBERA:

-di trasferire la sede legale da L'Aquila Via salaria Antica Est 52 a L'Aquila Via Grazia Deledda n. 2;

-di modificare gli artt. 2,5 e 7 dello Statuto sociale che comprensivo delle modifiche sopra deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane da me Notaio alla Assemblea;

-di confermare tutte le cariche sociali attualmente in essere;

-di demandare al Presidente della Associazione il compimento di ogni formalità necessaria per procedere alla iscrizione della Associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, ivi comprese eventuali modifiche da apportare al testo dello Statuto qui approvato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la Assemblea viene sciolta alle ore diciotto e cinquanta.

Il Comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy), ed autorizza pertanto l'uso degli stessi per finalità o obblighi imposti dalla legge.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente pubblico atto scritto in parte con mezzo meccanico ed in parte a mano da me medesimo e meco sottoscritto unitamente al Comparente alle ore diciotto e cinquanta, previa integrale lettura al medesimo datane e sua dichiarazione a mia domanda che il tutto è conforme al vero.

Consta di fogli due in facciate intere quattro e fin qui della presente.

FIRMATO: LELLIS GAIOTTO ADRIANO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"L'altra metà del cielo ETS - APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito in data 01/01/2020 l'Ente di Terzo Settore denominato "L'altra metà del cielo ETS - APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di L'Aquila in via Grazia Deledda n. 2 ,

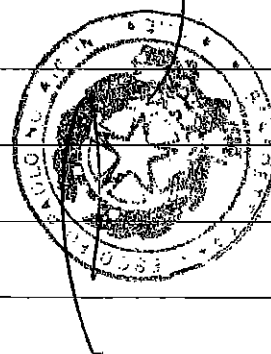
La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi. L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.



L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo

Settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la

realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Essa intende operare nei seguenti settori di attività generale (rif. art. 5 D. Lgs. 3

luglio 2017 n. 117– lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei

migranti.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste

attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di

cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui

all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse

generale indicate si propone le seguenti attività secondarie e strumentali:

- locare immobili da adibire a abitazione dei migranti,
- effettuare servizio di traduzione e mediazione linguistico-culturale,
- fornire attività di supporto e consulenza per le pratiche amministrative dei
migranti,
- erogare corsi e laboratori di lingua, di conoscenza del territorio, di
orientamento al mondo lavorativo e di supporto al conseguimento della
patente di guida.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte del Consiglio di Amministrazione.

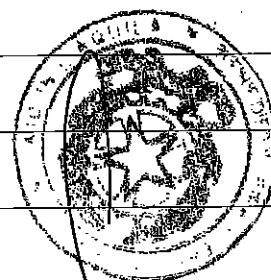
Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

ART. 3 - I SOCI



Possono essere Soci dell'Associazione:

- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione (per sesso, razza, idea, religione) o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori - sono quelle persone/enti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

- Soci ordinari - sono quelle persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

- Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il

domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

L'espulsione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,

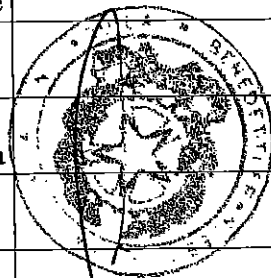
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per 2 anni,

- quando il socio o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative,

- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza e stabilità previste dall'eventuale regolamento delle assemblee.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro



30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi ;
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.

I soci hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

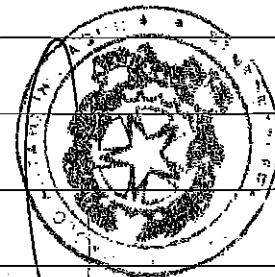
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo (qualora ne ricorressero gli obblighi di legge) e l'organo di revisione (qualora ne ricorressero gli obblighi di legge).

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante



lettera e/o mail e/o avviso affisso nella sede associativa). L'avviso di convocazione

deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione,

nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto,

tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun

Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per

iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 soci se l'Associazione ha

un numero di associati inferiore a 500 e di 5 soci se supera la quota di 499 associati.

Si applicano gli artt.2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di

mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento

dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio,

stabilendo a chi esso andrà destinato;

2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse

generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra i Soci un

Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la

presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il

numero dei Soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in

prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei

presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda

convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea

stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario

verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente

costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza

del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la

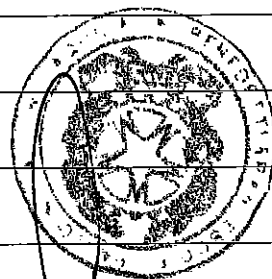
devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei

verbali delle Assemblee dei Soci (e pubblicizzate ai Soci con esposizione nella

sede dell'Associazione o trasmissione per posta/email o su internet per 5 giorni

dall'approvazione).



ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

LEGALE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in

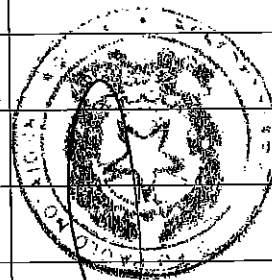
quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Presidente e/o Consiglio di Amministrazione inteso collegialmente) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;



- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (*collegiale o monocratico*) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti (*collegiale o monocratico*) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

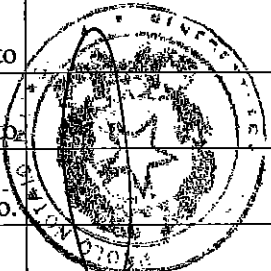
L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere,

Handwritten signature



anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

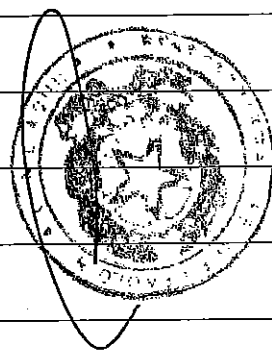
L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 1 mese dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART. 12 - INFORMATIVA SOCIALE e/o BILANCIO SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,



ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicarlo nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati (fondatori e sostenitori), tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali tramite richiesta scritta al Legale Rappresentante che metterà i libri a disposizione per la consultazione

diretta o richiesta di copie integrali o estratti a proprie spese.

ART. 14 – ESTINZIONE O SCIoglimento

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'ente del terzo settore che sarà individuato dall'Assemblea dei Soci al momento dello scioglimento con i requisiti dell'Assemblea Straordinaria o, qualora non fosse possibile, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 16 – PRIMO MANDATO

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da tre componenti e nominano a farne parte i signori ai quali

contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- **Presidente Adriano Lellis Gaiotto**
- **Vice – Presidente Daniel Rizzi**
- **Segretario Danielle Lellis Gaiotto Rizzi**

ART. 17

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

